

Avv. Graziangela BERLOCO
Via G. Tritto, 5 (ang. Via T. Mercadante)
70022 ALTAMURA - Tel./Fax 080.9140444
e-mail: avv.berloco.grazia@gmail.com

Controversia n. 2762 R.G. 2018

Il Giudice del lavoro,

- sciogliendo la riserva di cui al verbale di udienza del 3.05.2018,

- letti gli atti ed esaminata la documentazione prodotta;

- udito il procuratore della parte;

osserva quanto segue.

Con ricorso ex art. 700 c.p.c., ritualmente notificato, **ARBORE ANGELA**, nata a Corato il 05/02/1970 (C.C. n. 123456789) ed ivi residente in **C. S. S. S. S.**, rappresentata e difesa come in atti, agendo in qualità di docente di ruolo alle dipendenze del M.I.U.R., ma attualmente addetta all'insegnamento su posto di sostegno per minorati psico-fisici, sulla scorta delle premesse in fatto e in diritto ivi diffusamente esposte, chiedevano al Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, di pronunciarsi nei confronti del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Scientifica, dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, sulle seguenti conclusioni: "previa disapplicazione di tutti gli atti illegittimi, con particolare riferimento alla parte in cui non tengono conto, ai fini del superamento del vincolo quinquennale sul posto di sostegno, degli anni di insegnamento prestato dal ricorrente come docente precario, voglia:1. Dichiarare il diritto della ricorrente a partecipare alla procedura di mobilità per il trasferimento sul posto comune, per l' a.s. 2018/19 e conseguentemente, 2. Condannare il MIUR e l'USR Puglia, in persona di rispettivi legali rappresentanti pro tempore, ciascuno per quanto di competenza, ad emanare tutti gli atti necessari a consentire ai ricorrenti la partecipazione alla procedura di mobilità per il trasferimento sul posto comune, e comunque emettere ogni altro provvedimento idoneo ad assicurare gli effetti della decisione"; con vittoria di spese del giudizio.

Nonostante la ritualità della notifica, l'Amministrazione resistente preferiva non costituirsi, e ne va dichiarata la contumacia.

All'odierna udienza, all'esito di discussione, la causa veniva riservata in decisione.

* * * * *

La ricorrente, docente di sostegno in ruolo, con anzianità di servizio superiore ai cinque anni se valutata alla luce dei plurimi incarichi di supplenza prestata pre-ruolo, espone di avere tentato di partecipare, alla procedura di mobilità professionale per l'a.s. 2018/2019, prevista dall' accordo -ponte del 7 marzo 2018 (che proroga il CCNI relativo alla mobilità del personale scolastico), vedendosi tuttavia impedita la partecipazione dalla condotta amministrativa che avrebbe illegittimamente escluso le relative domande, valutando il servizio prestato a tempo determinato (pre-ruolo) in modo differente -e deteriore- rispetto al lavoro prestato dagli stessi con contratto a tempo indeterminato, ritenuto ingiustamente l'unico valido ai fini del superamento del citato vincolo.

In particolare, il Ministero convenuto avrebbe fatto erroneamente applicazione, in pregiudizio della **ARBORE ANGELA**, del principio di cui all'art. 127, comma 2, della legge n.297/2014, che così testualmente dispone: "I docenti di sostegno fanno parte integrante dell'organico di circolo ed in esso assumono la titolarità. Essi, dopo cinque anni di appartenenza al ruolo dei docenti di sostegno, possono chiedere il trasferimento al ruolo comune, nel limite dei posti disponibili e vacanti delle dotazioni organiche derivanti dall'applicazione



Va di contro rimarcato che, sia sul piano qualitativo sia quantitativo dell'impegno profuso, le mansioni svolte dalla parte ricorrente in qualità di dipendente non di ruolo non possono ritenersi ontologicamente diverse da quelle svolte dal personale di ruolo, sicché il solo elemento idoneo a differenziare la sua situazione rispetto a quella di un omologo dipendente pubblico di ruolo sembrerebbe coincidere con la natura temporanea del rapporto di lavoro che lo vincola al suo datore di lavoro.

Alla luce di tanto, deve dunque escludersi l'esistenza, a fondamento della legislazione interna, di una giustificazione oggettiva sottesa alla denunciata disparità di trattamento, trovando la stessa unico motivo nella presenza di una normativa interna discriminatoria, con conseguente (e conclamata) violazione del principio della Corte di Giustizia, secondo cui: "la nozione di «ragione oggettiva» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro, dev'essere intesa nel senso che essa non autorizza a giustificare una differenza di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato per il fatto che quest'ultima è prevista da una norma interna generale ed astratta, quale una legge o un contratto collettivo" (sentenza Francisco Javier Rosado Santana del 08.09.2011, sentenza Del Cerro Alonso del 13.09.2007, punto 57; Gavieiro Gavieiro e Iglesias Torres, punto 54, nonché ordinanza Montoya Medina, cit., punto 40).

In tale situazione, non potendosi procedere ad interpretazione della normativa nazionale conforme alle suindicate prescrizioni del diritto dell'Unione Europea, deve pervenirsi alla disapplicazione della disciplina nazionale in quanto discriminatoria nei confronti del personale non di ruolo, con conseguente riconoscimento in capo alla ricorrente del diritto ad essere ammessa, alla stregua di docente con esperienza qualificata (ossia avendo assolto al previsto obbligo di permanenza quinquennale sul sostegno), alla procedura di mobilità in contesa, e tanto anche alla luce della indubbia sussistenza nella fattispecie dell'allegato periculum in mora, correlato alla imminente scadenza della procedura de qua, la cui conclusione determinerebbe un pregiudizio indubbiamente irreparabile ex post.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Visti gli artt. 669 septies, 669 octies e l'art. 700 c.p.c., fra le parti in epigrafe.

- accoglie il ricorso e per l'effetto,

- ordina all'amministrazione resistente di porre in essere tutti gli atti necessari a consentire alla ricorrente la partecipazione alla procedura di mobilità per il trasferimento sul posto comune, alla stregua di docente appartenente da cinque anni al ruolo dei docenti di sostegno.

Condanna il Ministero resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1.000,00 oltre Iva e cap ed oneri accessori di legge, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.

Si comunichi.

Trani, 7 maggio 2018

Il Giudice

Dott. ssa Angela Arbore

